



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI
ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL
TERRITORIO NAZIONALE

DETERMINA N. 79

Roma, 28/11/2018

- OGGETTO:** SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA RSU IN LOCALITÀ ORTA, NEL COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (PE), SITUATA NELLA REGIONE ABRUZZO.
- PREMESSO** che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Generale B. Giuseppe Vadala dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa di n. 58 discariche e analogamente, con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2017, sono state affidate al medesimo Commissario straordinario ulteriori n.22 discariche tra cui è ricompresa la discarica RSU sita nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, loc. Orta(PE).
- VISTO** il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.
- CONSIDERATO** che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.
- CONSIDERATO** che la discarica sita nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, loc. Orta(PE) è interessata dalla sopra citata sentenza.
- CONSIDERATO** che con nota SG-Greffe (2014)D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Greffe (2014)D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.
- CONSIDERATO** che con nota SG-Greffe(2014)D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto *"notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13"* la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:
- i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;
 - ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi (per quanto riguarda le 14 discariche, tra le 198 suddette, che contengono rifiuti pericolosi);
 - iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.
- Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità

- DATO ATTO CHE** per l'ex discarica di Pizzoli (AQ), loc. Capraceccia:
- i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell'area di ex discarica utile ad impedire accesso;
 - ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi;
 - iii) Dagli esiti dell'analisi di rischio sito specifica corredata dalle varie integrazioni effettuate emerge la conformità delle matrici ambientali indagate senza necessità di attività di bonifica/messa in sicurezza permanente e sul sito risulta effettuato un intervento di ricoprimento dell'area di ex discarica che garantisce l'isolamento dei rifiuti dagli agenti atmosferici, e di fatto impedisce il degrado dell'area.
- VALUTATO CHE** alla luce di quanto sopra, i rifiuti presenti nel sito non costituiscono rischio per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

DETERMINO


la chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d. lgs. 152/2006

IL COMMISSARIO
(Gen. B. CC Giuseppe Vadala)

	italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.	VISTA	La deliberazione della Giunta Regionale n DPCD26/223 del 06.10.2017 di approvazione del progetto di variante (non sostanziale in corso d'opera) dei lavori di bonifica e messa in sicurezza della discarica in contrada Orta; <i>(All. 12)</i> ;
VISTO	Il Verbale della Conferenza di Servizi del 23.10.2008 avente all'ordine del giorno dell' "Esame del Piano di Caratterizzazione della ex discarica comunale sito in località Orta (PE210001) nel Comune di San Valentino in A.C." , dal quale si evince che la Conferenza, dopo ampia discussione, ha espresso parere favorevole al Piano di Caratterizzazione con prescrizioni <i>(All. 1)</i> ;	CONSIDERATO CONSIDERATO VISTA	il documento di "Relazione finale e certificato di regolare esecuzione" <i>(All. 13)</i> ;
VISTA	la Determinazione DN3/313 del 14.11.2008 della Regione Abruzzo recante l'approvazione del Piano di Caratterizzazione del sito con le seguenti prescrizioni: "a) spostare piezometro S6 al piede della frana; b) eseguire indagini indirette (sismica e/o tomografie elettriche) sull'area di frana al fine di determinare la superficie di scorrimento ed i volumi interessati; c) eseguire l'analisi del percolato, per valutare la ricerca di ulteriori parametri nelle acque sotterranee, rispetto a quelli proposti; d) eseguire un campionamento del top-soil ai fini della ricerca della diossina in prossimità di un punto critico scelto dal tecnico, sulla base della direzione dei venti prevalenti e della presenza di colture agricole, tenuto conto dei ripetuti incendi che hanno coinvolto i rifiuti stessi, e) eseguire una georeferenziazione di tutti i punti di indagine" <i>(All. 2)</i> ;	CONSIDERATO CONSIDERATA	il collaudo statico delle strutture realizzate per l'esecuzione delle opere <i>(All. 14)</i> ;
VISTO	il Verbale della Conferenza di Servizi del 20.05.2010 avente all'ordine del giorno l'esame dei risultati del Piano di caratterizzazione della ex discarica in località Orta PE210001 nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, dal quale si evince che i risultati della caratterizzazione evidenziano una serie di superamenti delle CSC nella matrice acque sotterranee per metalli (nicel, manganese) e per gli idrocarburi e che "a causa dei problemi di dissesto che non permettono nell'immediato interventi di sicurezza sull'area, la Conferenza evidenzia l'opportunità di ripetere il campionamento delle acque sotterranee e, qualora venissero confermati i risultati, la necessità di effettuare interventi di messa in sicurezza ... La conferenza pertanto rimane in attesa di ricevere detti risultati" <i>(All. 3)</i> ;	VISTA	la determinazione comunale n 176/T del 05.10.2018 di approvazione del certificato di regolare esecuzione e contabilità finale e relazione acclarante <i>(All. 15)</i> ;
VISTO	il Verbale della Conferenza di servizi del 04.10.2011 convocata per discutere dell' "esame delle integrazioni ai risultati del Piano di Caratterizzazione e Analisi di Rischio della ex discarica in località Orta PE210001 nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore" dal quale si evince che "La Conferenza, alla luce del fatto che l'area è interessata da fenomeni franosi che coinvolgono parte delle strutture della discarica e degli ulteriori superamenti riscontrati da Arta e della fuoriuscita di percolato ritiene indispensabile che si proceda alla progettazione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente del sito di discarica..." <i>(All. 4)</i> ;	VISTA	quanto emerso a seguito dei sopralluoghi effettuati con personale Arta Abruzzo sul sito di ex discarica, anche alla luce di fenomeni di forti piogge torrenziali e piccoli smottamenti;
VISTA	la Determinazione DA21/14 del 10.08.2012 della Regione Abruzzo che: - approva i risultati del piano di caratterizzazione - stabilisce che per il sito in questione sia predisposto il progetto operativo di bonifica/messa in sicurezza permanente <i>(All. 5)</i> ;	CONSIDERATA VALUTATE	la Relazione tecnica del 12.09.2018 relativa alla Relazione sulle analisi chimiche eseguite per conto del Comune di San Valentino in A.C. in cui il relatore riferisce che dalla disamina del rapporto di prova relativo al campionamento delle acque di falda effettuato in data 10 maggio 2018, è possibile evidenziare la presenza di superamenti rispetto ai limiti legislativi per i parametri tetracloroetilene e sommaria organoalogenati e che "per i parametri rispetto ai quali si evidenziano superamenti dei parametri normativi, tetracloroetilene e sommaria organoalogenati, sono stati effettuati ulteriori prelievi e "dal confronto tra i due rapporti di prova emerge un netto miglioramento della situazione sotto il profilo delle concentrazioni poiché si è passati dai 28,5 ug/l (contro 1,1 ug/l imposto come valore limite legislativo) misurati da Arta nel mese di Maggio 2018, ai 3,6 ug/l misurati da Greenlab nel mese di Agosto 2018. Si fa presente, ad ogni buon conto, che il parametro tetracloroetilene non è mai stato ricompreso negli analisi da sottoporre ad abbattimento di concentrazione poiché mai ricercato in precedenza, nemmeno in sede di caratterizzazione ambientale." <i>(All. 16)</i> ;
VISTA	La deliberazione di Giunta Comunale n 78 del 01.10.2012 di approvazione del progetto preliminare per lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente del sito in questione; <i>(All. 6)</i> ;	VISTA	la nota di prot. 5267 del 04.10.2018 del Comune di San Valentino relativa ai lavori di recinzione e sistemazione dell'area da cui si evince anche che il Comune "ha ritenuto di procedere immediatamente ad aumentare lo spessore del terreno vegetale presente nell'area piantumata con un minimo variabile tra i 40 e i 50 centimetri..." <i>(All. 17)</i> ;
VISTO	il Verbale di riunione del 13.12.2012 avente all'ordine del giorno l'esame del progetto di bonifica e MISP del sito in questione, dal quale si evince che la Conferenza prescrive che i monitoraggi richiesti dall'Arta siano effettuati con cadenza stagionale <i>(All. 7)</i> ;	CONSIDERATA VALUTATE	la relazione tecnica dell'Arta Abruzzo <i>(All. 18)</i> ;
VISTO	il Verbale di riunione del 18.10.2013, dal quale si evince che "...la Conferenza, su indicazione dell'Arta, suggerisce la possibilità di valutare in alternativa alla realizzazione del capping e della trincea drenante a monte, la realizzazione di un progetto basato sulla fitodepurazione ..." <i>(All. 8)</i> ;	VISTO	le condizioni analitiche attestate dai rapporti di prova Arta in relazione agli ulteriori prelievi sui piezometri monitorati effettuati in data 13.11.2018 <i>(All. 18bis)</i> ;
VISTO	il Verbale di riunione del 14.03.2014 in cui "La Conferenza approva il Progetto definitivo di Bonifica/MISP in attesa di quello esecutivo e si riserva di adottare i conseguenti atti di competenza" ; <i>(All. 9)</i> ;	DATO ATTO CHE	il Verbale del 27.11.2018 in cui "Il tavolo conclude la riunione con la richiesta di procedere con le attività di monitoraggio, così come previsto dal piano di messa in sicurezza permanente precedentemente approvato con DA21/78/2014 così come richiamato dall'ARTA nella propria relazione tecnica, e conferma che vi sono le condizioni per ritenere la discarica in sicurezza." <i>(All. 19)</i> ;
VISTA	la determinazione Regione Abruzzo n DA21/78 del 08.05.2014 di approvazione del progetto di bonifica e messa in sicurezza della discarica in contrada Orta con le prescrizioni richieste dall'ARTA <i>(All. 10)</i> ;	VALUTATO CHE	per l'ex discarica di <u>San Valentino in Abruzzo Citeriore, loc. Orta(PE)</u> : i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell'area di ex discarica utile ad impedire l'accesso; ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi; iii) È stata eseguita la messa in sicurezza permanente, come attestato dal certificato di regolare esecuzione e contabilità finale e relazione acclarante emesso in data 05.10.2018. Inoltre, dai risultati delle analisi compiute dagli enti competenti, è stato accertato un trend delle concentrazioni dei parametri monitorati in generale diminuzione, confermando l'effetto positivo dell'intervento di messa in sicurezza attuato, fatte salve le ulteriori necessità di monitoraggio e verifica in particolare per la manutenzione e gestione del fytocapping;
VISTA	La delibera di Giunta Comunale n. 3 del 22.01.2016 di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo; <i>(All. 11)</i> ;		alla luce di quanto sopra e, in particolare, secondo quanto emerso dagli esiti della riunione del 27.11.2018, il sito non costituisce rischio per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

DETERMINO

la chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d. lgs. 152/2006

IL COMMISSARIO
(Gen. B. CC Giuseppe Vadalà)




COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI
ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL
TERRITORIO NAZIONALE

DETERMINA N. 80

Roma, 28/11/2018

OGGETTO: SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA RSU IN LOCALITÀ VASI, NEL COMUNE DI DAVOLI (CZ), SITUATA NELLA REGIONE CALABRIA.

PREMESSO che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Generale B. Giuseppe Vadà dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa di n. 58 discariche e analogamente, con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2017, sono state affidate al medesimo Commissario straordinario ulteriori n.22 discariche tra cui è ricompresa la discarica RSU sita nel Comune di Davoli, loc. Vasi (CZ).

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.

CONSIDERATO che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una pena semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.

CONSIDERATO che la discarica sita nel Comune di Davoli, loc. Vasi (CZ) è interessata dalla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe (2014)D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Greffe (2014)D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe(2014)D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto "notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13" la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:

i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;

ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi (per quanto riguarda le 14 discariche, tra le 198 suddette, che contengono rifiuti pericolosi);

iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.

Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità

TENUTO CONTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

VISTA

italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

della nota Arpacal n. prot. 464 del 15/07/2008 in cui vengono elencate le condizioni da rispettare per ottenere parere tecnico favorevole al Piano di Caratterizzazione (All. 1); l'elaborato "Report di caratterizzazione - Discarica di Davoli" redatto in data 15.06.2009 (All. 1bis);

l'elaborato "Relazione tecnica di analisi di Rischio Discarica di Davoli località Vasi" redatto in data 15.06.2009, in cui si evidenzia "In conclusione il Rischio Sanitario nel caso del futuro scenario del sito senza nessun tipo di intervento non è accettabile relativamente alla sola sorgente Piombo" (All. 1ter);

il Verbale di Conferenza dei Servizi del 12.04.2010 recante "Approvazione rapporto sulle indagini di caratterizzazione e/o dell'Analisi di Rischio Sito Specifica per i siti definiti ad Alto Rischio nel Territorio della Regione Calabria" in cui il Comune di Davoli, la Provincia di Catanzaro, L'Arpacal dipartimento di Catanzaro e la Regione Calabria esprimono parere favorevole all'approvazione del documento, fatte salve alcune integrazioni richieste dalla Regione (All. 2);

l'elaborato redatto in "...risposta alle osservazioni della Conferenza di Servizi del 12.04.2010 indetta per approvare il report di caratterizzazione e l'analisi di rischio predisposti per il sito di Davoli, località Vasi. Da parte di tutti gli Enti proposti è stato espresso parere favorevole alla documentazione presentata, a condizione che essa venisse integrata con una serie di aspetti, legati fondamentalmente alle modalità di esecuzione dell'analisi di rischio. Il capitolo successivo, unitamente agli allegati cartografici predisposti, riporta le integrazioni richieste dagli Enti." (All. 3);

il Verbale di Conferenza di Servizi del 11.04.2012 relativo agli esiti della caratterizzazione/analisi di rischio e del progetto Operativo di Bonifica/messa in sicurezza d'emergenza in cui "i rappresentanti di Arpacal evidenziano che l'unico punto da bonificare è rappresentato dall'hot spot di contaminazione da Piombo rilevato nel sondaggio superficiale S11 e sostiene la necessità di intervenire anche sulla sorgente primaria di contaminazione (abbanco rifiuti) tramite una messa in sicurezza definitiva del sito", ribadendo quanto già dichiarato con propria nota di prot. 2798 del 11.04.2012 (All. 4);

il Verbale di Conferenza di Servizi del 29.10.2014 relativo all'Approvazione del Progetto di Bonifica sito di Davoli località Vasi, in cui vengono richieste alcune integrazioni da inserire negli elaborati progettuali (All. 5);

il Verbale di Conferenza di Servizi del 12.01.2015 in cui "In conclusione, gli Enti presenti approvano il Progetto Operativo di Bonifica così per come presentato..." nonché tutti i pareri espressi dagli Enti coinvolti ad esprimere parere o rilasciare nulla osta, ognuno per quanto di propria competenza (All. 6);

la Relazione Generale della Progettazione definitiva della bonifica dei siti ad alto rischio nella Regione Calabria - lotto n.6 sito di Davoli (All. 6bis);

la Procedura di verifica e validazione del Progetto, in particolare il Verbale di verifica redatto in data 11.03.2015 in cui "si attesta che il progetto operativo di bonifica redatto ai sensi del D.lgs. 152/2006 e conformato a progetto definitivo di cui all'art. 24 del dpr 207/2010 è conforme alla normativa vigente in materia di lavori pubblici ed ambientali..." (All. 7);

il giudizio di Validazione espresso dal RUP (responsabile unico del Procedimento) in merito al Progetto operativo di Bonifica (All. 8);

il Processo Verbale di consegna definitiva dei lavori di Bonifica/Messa in sicurezza permanente dell'area di ex discarica in località Vasi del 06.04.2018 del Comune di Davoli (All. 8bis);

il verbale di sopralluogo del 17.04.2018 sottoscritto dai tecnici Arpacal, dal RUP del Comune e dalla Direzione Lavori dal quale emerge "l'effettiva assenza dell'hot spot" e quindi la non necessità di intervenire con la rimozione dello stesso (All. 9);

la nota di protocollo 2561 del 19.04.2018 del Comune di Davoli relativa alla "Richiesta nulla osta a prosecuzione intervento per il Capping totale dell'area di discarica" (All. 10); della nota nr. 8/2-19 del 23.04.2018 in cui "si invita il Comune a proseguire con la messa in opera dell'intervento di capping sull'intera area di discarica comprendendo anche l'area interessata dall'hot spot S11" (All. 11);

la Relazione del Direttore dei lavori sullo stato dei luoghi a seguito dell'evento calamitoso avvenuto il 3 e 4 Ottobre 2018 (All. 12);



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI
ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL
TERRITORIO NAZIONALE

DETERMINA N. 81

Roma, 28/11/2018

- OGGETTO:** SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA RSU IN LOCALITÀ LAME, NEL COMUNE DI PESCO SANNITA' (BN), SITUATA NELLA REGIONE CAMPANIA.
- PREMESSO** che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Generale B. Giuseppe Vadalà dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa di n. 58 discariche e analogamente, con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2017, sono state affidate al medesimo Commissario straordinario ulteriori n.22 discariche tra cui è ricompresa la discarica RSU sita nel Comune di Pesco Sannita, loc. Lame (Bn).
- VISTO** il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.
- CONSIDERATO** che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una pena semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratte euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.
- CONSIDERATO** che la discarica sita nel Comune di Pesco Sannita, loc. Lame (Bn) è interessata dalla sopra citata sentenza.
- CONSIDERATO** che con nota SG-Greffe (2014)D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Greffe (2014)D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.
- CONSIDERATO** che con nota SG-Greffe(2014)D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto "notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13" la Commissione Europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:
- i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;
 - ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi (per quanto riguarda le 14 discariche, tra le 198 suddette, che contengono rifiuti pericolosi);
 - iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.
- Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità

- TENUTO CONTO** della nota nr. X/2-35 del 19.10.2018 in cui "si prende atto della necessità di effettuare una variante in corso d'opera dei lavori di bonifica previsti, e già in fase di realizzazione, a seguito dell'evento calamitoso verificatosi nei giorni 3 e 4 ottobre. Attesa la necessità di ripristinare con urgenza lo stato dei luoghi, si chiede di voler redigere la perizia di variante per la successiva approvazione..." (All. 13);
- VISTA** la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Davoli n. 5694 del 25.10.2018 recante 'Approvazione della Perizia di Variante senza incremento di spesa complessiva dell'opera' (All. 14);
- VISTA** la Relazione del Direttore dei lavori sullo stato dei luoghi al 27.11.2018 da cui si evince che sono ultimati i lavori di ripristino a seguito degli eventi calamitosi, nella misura delle seguenti lavorazioni: ripristino della strada di accesso al sito; ripristino delle scarpate; ripristino della copertura definitiva nei punti danneggiati (avanzamento circa il 80%); preparazione della scarpata per la realizzazione della palificata viva. Inoltre dal cronoprogramma allegato alla medesima relazione, i lavori saranno completati tra il 30.11.2018 e il 5.12.2018 a causa dei citati eventi calamitosi avvenuti tra il 3 e il 4 ottobre u.s. (All. 15);
- DATO ATTO CHE** per l'ex discarica di Davoli, loc. Vasi (CZ):
- i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell'area di ex discarica utile ad impedire l'accesso;
 - ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi;
 - iii) È stata eseguita la messa in sicurezza permanente, come attestato dalla relazione del Direttore dei lavori;
- VALUTATO CHE** alla luce di quanto sopra e, in particolare, secondo quanto emerso dal riscontro di assenza di hot spot contaminato, il sito non costituisce rischio per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

DETERMINO

la chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d. lgs. 152/2006

IL COMMISSARIO
(Gen. B. CC Giuseppe Vadalà)

italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

TENUTO CONTO dell'elaborato "Indagini Progressive" che raccoglie tutte le attività effettuate nel 2014, precedenti all'esecuzione del Piano di Caratterizzazione, in particolare dell'indagine geoelettrica che evidenzia come "...si può concludere affermando che il confronto fra le sezioni della resistività e della caricabilità ha permesso di distinguere il corpo dei rifiuti che è ricoperto da uno strato di terreno. I rifiuti sono mineralizzati e pare non contengano percolato..." (AI. 1 e AI. 1 BIS);

VISTO il Verbale di Conferenza di Servizi del 24.03.2014 recante "Approvazione Piano di Caratterizzazione della discarica sita in località Lame nel Comune di Pesco Sannita" dal quale si evince che la Conferenza dei Servizi ha concluso i propri lavori con l'espressione del parere favorevole con indicazioni e integrazioni di ARPAC e del parere favorevole con indicazioni dell'Autorità di Bacino Liri Garigliano Volturno (AI. 2);

CONSIDERATA la Determinazione del responsabile del settore tecnico del Comune di Pesco Sannita n. 205 del 10.06.2014 recante "Piano di Indagini per Attività di Caratterizzazione ed Analisi di rischio della ex discarica in località Lame. Approvazione" (AI. 3);

VISTO il Verbale di Conferenza di Servizi del 07.07.2015 recante "Approvazione delle risultanze del Piano di Caratterizzazione e del documento di analisi di rischio della discarica comunale sita in località Lame nel Comune di Pesco Sannita" da cui si evince il parere favorevole alle risultanze del Piano di Caratterizzazione della discarica da cui emerge una contaminazione della matrice ambientale acque sotterranee e un ulteriore potenziale rischio di contaminazione delle acque sotterranee e del sottosuolo causato da percolati e acque di lisciviazione permeanti il corpo rifiuti (AI. 4);

VISTO il Decreto dirigenziale n. 118 del 16.07.2015 rilasciato dal Dipartimento della Salute e delle risorse naturali della Giunta Regionale della Campania recante l'approvazione delle risultanze del Piano di Caratterizzazione e il documento di Analisi di Rischio della discarica sita in località Lame nel Comune di Pesco Sannita (AI. 4bis);

VISTO il Certificato di regolare esecuzione delle attività per la redazione del Piano di Caratterizzazione e del documento di Analisi di Rischio, nonché dell'esecuzione del Piano di Caratterizzazione, rilasciato in data 8/10/2015 (AI. 4ter);

CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 04.01.2016 recante approvazione progetto preliminare di bonifica e messa in sicurezza della discarica sita in località Lame nel Comune di Pesco Sannita (AI. 5);

CONSIDERATO il Verbale di Conferenza di Servizi del 16.02.2016 recante Approvazione progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale sita in loc. Lame di Pesco Sannita (BN) in cui "si invita il Comune a rimodulare il progetto ridimensionandolo alle effettive condizioni riscontrate dal piano di Caratterizzazione";

CONSIDERATO il Verbale di Conferenza di Servizi del 12.05.2016 (AI. 6);

CONSIDERATO il Verbale di Conferenza di Servizi del 31.05.2016 comprensivo del parere scritto rilasciato da Arpac con prot. 0373152 del 31.05.2016 in cui viene espresso parere favorevole al Progetto Operativo di bonifica e messa in sicurezza con integrazioni/prescrizioni rielaborato, inteso come progetto integrato con tutte le relazioni richieste durante l'iter amministrativo (AI. 7);

CONSIDERATO il progetto definitivo appaltabile redatto nell'aprile 2016, comprensivo delle integrazioni al progetto richieste in conferenza di servizi del 16.02.2016 (AI. 7bis);

TENUTO CONTO in particolare del Piano di Gestione Post operativo e programma di controllo e monitoraggio redatto nell'aprile 2016 (AI. 7ter);

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 11.07.2016 recante riapprovazione del progetto definitivo, comprensivo delle integrazioni al progetto richieste in conferenza di servizi del 16.02.2016 (AI. 8);

VISTO il Decreto dirigenziale n. 472 del 28.07.2016 rilasciato dal Dipartimento della Salute e delle risorse naturali della Giunta Regionale della Campania recante l'approvazione del progetto di bonifica rielaborato, inteso come progetto integrato con tutte le relazioni richieste durante l'iter amministrativo (AI. 8bis);

VISTO il Progetto Esecutivo dei "Lavori di bonifica e messa in sicurezza discarica comunale località Lame" presentato nel gennaio 2017, in particolare la Relazione tecnica generale e le relazioni specialistiche (AI. 9 e AI. 10);

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.8 del 08.02.2017 recante approvazione progetto esecutivo (AI.11);

CONSIDERATA la Determinazione del responsabile del settore tecnico del Comune di Pesco Sannita n.171 del 19.07.2017 recante Approvazione Elaborati Progettuali Integrati che evidenzia l'integrazione del progetto esecutivo con l'autorizzazione idraulica rilasciata dal Genio Civile (AI. 12);

VISTI i verbali di sopralluogo e di prelievo n. 689 e 690 effettuati in data 05 e 06.11.2018 dalla Arpac Dipartimento di Benevento e finalizzati alla verifica degli effetti della bonifica (AI. 13 e AI. 13bis);

VISTI i formulari di trasporto e smaltimento:

- del 6,7 e 8 agosto 2018 relativi ai "rifiuti urbani non differenziati" con codice CER 20 03 01 (AI. 14, 14bis, 14 ter e 14quater);
- del 10, 20, 21, 22 e 23 agosto 2018 relativi ai "rifiuti urbani non differenziati" con codice CER 20 03 01 (AI. 15, 15bis, 15ter e 15 quater);
- del 27, 28 e 29 agosto 2018 relativi ai "rifiuti urbani non differenziati" con codice CER 20 03 01 (AI. 16, 16bis);
- del 31 agosto e del 3 e 4 settembre 2018 relativi ai "rifiuti urbani non differenziati" con codice CER 20 03 01 (AI. 17, 17bis e 17ter);
- del 5, 6, 7, 10 e 11 settembre 2018 relativi ai "rifiuti urbani non differenziati" con codice CER 20 03 01 (AI. 18, 18bis, 18ter, 18quater e 18 quinquies);
- del 12, 13, 14, 17 e 18 settembre 2018 relativi ai "rifiuti urbani non differenziati" con codice CER 20 03 01 (AI. 19, 19bis, 19ter, 19quater e 19 quinquies);

CONSIDERATA la nota inviata dal Comune di Pesco Sannita in cui il Responsabile unico del procedimento attesta che "i lavori relativi alla bonifica riguardanti la rimozione del totale corpo dei rifiuti sono stati ultimati salvo l'esito dei campionamenti di fondo scavo prelevati" (AI. 20);

TENUTO CONTO che nell'area di ex discarica, grazie alle migliori inserite nell'offerta tecnica da parte della ditta affidataria nella relazione tecnica descrittiva A.2, si prevedono opere di miglioramento architettonico e paesaggistico e opere aggiuntive relative a luoghi oggetto dell'intervento ed alle infrastrutture pertinenziali. Tale ulteriori migliorie, permettono un reale riutilizzo e una concreta riappropriazione da parte dei cittadini del territorio precedentemente compromesso (AI. 21);

VISTA la Relazione Tecnica redatta nel novembre 2018 relativa alle indagini analitiche di fondo scavo e verifica del livello delle concentrazioni sogli di contaminazione (CSC) nell'ambito delle operazioni di bonifica della discarica comunale sita in località Lame di Pesco Sannita (BN), corredate dei relativi rapporti di prova, nelle cui conclusioni riporta "...si evidenzia che tutte le concentrazioni risultano inferiori alla concentrazione soglia di contaminazione. In base alla destinazione d'uso si conclude che i campioni sottoposti ad analisi non risultano contaminati da sostanze pericolose. Pertanto le operazioni di bonifica della discarica del comune di Pesco Sannita sono completate e il suolo può essere riadesso alla sua destinazione d'uso." (AI.22);

DATO ATTO CHE per l'ex discarica di Pesco Sannita, loc. Lame (Bn):


- i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell'area di ex discarica utile ad impedire l'accesso;
- ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi;
- iii) È stata eseguita la bonifica del sito attraverso la rimozione dei rifiuti come attestato dai formulari di trasporto e smaltimento

VALUTATO CHE alla luce di quanto sopra e, in particolare, secondo quanto emerso dagli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio con Arpac non risultano criticità su pareti e fondo scavo, le operazioni di bonifica sono ultimate e il sito non costituisce rischio per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

DETERMINO

la chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d. lgs. 152/2006

IL COMMISSARIO
(Gen. B. CC Giuseppe Vadalà)





COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI
ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL
TERRITORIO NAZIONALE

DETERMINA N. 82

Roma, 29/11/2018

OGGETTO: SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA RSU IN LOCALITÀ MARRUCCARO, NEL COMUNE DI PUGLIANELLO, SITUATA NELLA REGIONE CAMPANIA.

PREMESSO che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Generale B. Giuseppe Vadala dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa di n. 58 discariche e analogamente, con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2017, sono state affidate al medesimo Commissario straordinario ulteriori n.22 discariche tra cui è ricompresa la discarica RSU sita nel Comune di Puglianello, loc. Marruccaro (BN), il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.

CONSIDERATO che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una pena semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.

CONSIDERATO che la discarica sita nel Comune di Puglianello, loc. Marruccaro (BN) è interessata dalla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe (2014)D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Greffe (2014)D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe(2014)D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto "*notifica dell'ingiunzione di pagamento della pena di seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13*" la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:

i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;

ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi;

iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.

Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

TENUTO CONTO

VISTO

CONSIDERATO

TENUTO CONTO

VISTI

VISTI

VISTI

VISTI

VISTI

VISTI

TENUTO CONTO

VISTI

DATO ATTO CHE

152/2006) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

il Piano di Caratterizzazione commissionato dal Comune di Puglianello alla società Tecnogeo s.r.l. (*All.1*);

il parere Arpac di prot. 732 del 17.02.2009 in cui si "*ritiene di poter esprimere per la dismessa discarica di Puglianello, sita alla loc. Marruccaro, parere favorevole alle risultanze del Piano di Caratterizzazione da cui emerge: una contaminazione delle acque sotterranee per superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)*" (*All.2*);

il Verbale di conferenza di servizi del 19.02.2009 in cui si approva il documento conclusivo di analisi di rischio e della caratterizzazione (*All.3*);

il Verbale di conferenza di servizi del 18.06.2015 di "*approvazione del Progetto Definitivo dell'intervento di bonifica*" all'interno del quale è compreso il parere positivo con prescrizioni rilasciato da Arpac (*All.4*);

delle integrazioni apportate dal Comune di Puglianello in aderenza alle conferenze di servizi istruttorie;

il Decreto Dirigenziale numero 117 del 16.07.2015 del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali della Regione Campania UOD di Benevento, in cui si decreta di "*approvare il Progetto di bonifica comprensivo delle integrazioni presentate e delle prescrizioni...e di autorizzare l'esecuzione delle opere previste dal succitato progetto di bonifica, conferendo all'Arpac ampia facoltà di gestione delle attività di controllo ambientale*" (*All.5*);

il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo di bonifica e messa in sicurezza della discarica del Comune di Puglianello del 06.08.2015 (*All.6*);

dei Rapporti di Prova effettuati sui rifiuti e materiali analizzati al fine di attribuire il corretto codice CER, da cui emerge la presenza di soli rifiuti non pericolosi

i rapporti di prova ed analisi, nonché i formulari relativi ai rifiuti identificati con Codice CER 19 07 03 - percolato di discarica diverso dal 19 07 02 - (*All.7 e All.8*);

i rapporti di prova ed analisi, nonché i formulari relativi ai rifiuti identificati con Codice CER Codice CER 19 12 12 - altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti - (*All.9*);

i rapporti di prova ed analisi relativi ai rifiuti identificati con codice CER 16 01 03 - pneumatici fuori uso- (*All.10*);

i rapporti di prova ed analisi relativi ai rifiuti identificati con Codice CER 15 01 02 - imballaggi in plastica- (*All.11*);

i rapporti di prova ed analisi relativi ai rifiuti identificati con Codice CER 20 03 01 - rifiuti urbani non differenziati - (*All.12*);

i formulari dei rifiuti identificati con codice CER 20 03 01 - rifiuti urbani non differenziati - (*All.13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19*);

che i lavori di rimozione della fonte primaria di contaminazione, estrapolati dall'invaso dell'ex discarica entro cui erano stipati i rifiuti, sono ultimati come attestano i formulari di trasporto e smaltimento consegnati dalla ditta esecutrice

il rapporto di prova dei prelievi effettuati in contraddittorio tra Arpac di Benevento e Comune di Puglianello, finalizzati alla verifica di pareti e fondo scavo, dai quali risulta che i campioni analizzati non rilevano presenza di contaminanti (*All.20, 21, 22, 23 e 24*);

per l'ex discarica di Puglianello, loc. Marruccaro (BN);

- i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell'area di ex discarica utile ad impedire accesso;
- ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi;
- iii) È stata effettuata la rimozione dei rifiuti dell'invaso ove erano accumulati i rifiuti dell'ex discarica
- VALUTATO CHE alla luce di quanto sopra, il sito non costituisce rischio per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

DETERMINO

la chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d. lgs. 152/2006

IL COMMISSARIO
(Gen. B. CC Giuseppe Vadalà)




COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI
ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL
TERRITORIO NAZIONALE

DETERMINA N. 83

Roma, 28/11/2018

- OGGETTO:** SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA RSU IN LOCALITÀ S. BACCANO, NEL COMUNE DI ORIOLIO ROMANO (VT), REGIONE LAZIO.
- PREMESSO** che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Generale B. Giuseppe Vadalà dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa di n. 58 discariche e analogamente, con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2017, sono state affidate al medesimo Commissario straordinario ulteriori n. 22 discariche, tra cui è ricompresa la discarica RSU sita nel Comune di Oriolo Romano (VT), loc. San Baccano.
- VISTO** il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.
- CONSIDERATO** che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una pena di semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.
- CONSIDERATO** che la discarica sita nel Comune di Oriolo Romano (VT), loc. San Baccano è interessata dalla sopra citata sentenza.
- CONSIDERATO** che con nota SG-Greffè (2014)D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Greffè (2014)D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.
- CONSIDERATO** che con nota SG-Greffè(2014)D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto "notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13" la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:
- i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;
- ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi;
- iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.
- Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20061) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20062) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20063) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta

	alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.
VISTI	lo "Studio geologico e idrogeologico ai fini della caratterizzazione" redatto nel giugno 2007 e le "Integrazioni allo studio geologico ai fini della caratterizzazione del sito" redatto nel giugno 2008, eseguito al fine di meglio individuare l'areale di contaminazione da parte di un inquinante quale è il piombo rinvenuto in concentrazioni superiori a quelle previste nei campioni prelevati attraverso i sondaggi ambientali eseguiti e quindi eseguire i necessari interventi tesi ad annullare o ridurre la pericolosità del sito (All. 1);
VISTO	il Verbale della Conferenza di Servizi del 4 agosto 2008 in cui si è stabilito che "...si dovrà procedere alla esecuzione di una copertura superficiale con materiale impermeabile oltre alla verifica ed eventuale integrazione della recinzione esistente ed alla installazione di canallette per l'allontanamento delle acque meteoriche. Si rimanda ad una fase successiva la esecuzione delle indagini integrative e della progettazione degli interventi di bonifica più idonei" (All. 2);
CONSIDERATA	la Determina di Giunta Comunale D.G.C. n. 180 del 28.08.2008 in cui è stato approvato il Piano di Caratterizzazione del sito
CONSIDERATA	la Relazione Tecnica Descrittiva del Progetto Esecutivo stralcio, approvato con delibera di Giunta n.244 del 22.12.2011, contraddistinta dal protocollo n. 5442 del 23.06.2018 del Comune di Oriolo Romano, in cui si riferisce, tra l'altro, che i materiali presenti sul sito "...hanno già subito un primitivo riporto... e che l'Amministrazione Comunale di Oriolo Romano ha già effettuato un primo intervento di primaria urgenza di recinzione dell'area comunale e decespugliamento. Si è raggiunto così lo scopo di evitare l'uso abusivo dei luoghi". Si riferisce inoltre che si è proceduto alla redazione di un progetto definitivo per completare i lavori di messa in sicurezza dell'area secondo quanto emerso dalla Conferenza dei Servizi, indetta dall'Amministrazione comunale e terminata il 4 agosto 2008 e che con il primo stralcio di finanziamento concesso dalla Regione Lazio si ritiene di eseguire una prima parte delle opere già previste nel progetto definitivo di cui sopra (All. 3);
VISTI	il Certificato di ultimazione lavori del 15 giugno 2013, la Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione per i lavori di "Messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica ex discarica dismessa Area San Baccano - Stralcio " di protocollo 0004960 del 21.06.2013 categoria 6 classe 5 del Comune di Oriolo Romano (All. 4);
VISTA	la Determinazione del Comune di Oriolo Romano num. 73/TEC. del 12.05.2014 in cui viene approvato il certificato ultimazione lavori, lo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi alla "Messa in sicurezza e ripristino della discarica in loc. S. Baccano". (All. 4 bis);
VISTO	il Verbale nr. 23 rep 2018 del 22.03.2018 in cui "...gli astanti all'unanimità concordano nell'approvare le risultanze del progetto di caratterizzazione proposto con la riserva di integrare le attività con le indagini di cui ai punti 1)un ulteriore carotaggio nell'area Nord Ovest della discarica... e 2)effettuare anche un campionamento nell'area in cui insiste l'impiuvio a sud est della valle discarica"...anche ai fini del completamento del modello concettuale definitivo" (All. 5);
CONSIDERATO	il "Piano di Caratterizzazione modello concettuale definitivo come da integrazione richiesta da Arpa Lazio (VT)" redatto nel maggio 2018, nelle cui conclusioni si stabilisce, tra l'altro, che "... il superamento delle CSC fa sì che sul sito si debba procedere all'analisi di rischio sito specifica...". In seguito alle conclusioni a cui si perverrà dopo tale analisi si potranno prevedere gli interventi di messa in sicurezza che possono essere sinteticamente descritti in: realizzazione di coperture impermeabilizzanti (capping) nelle zone in cui non siano state eseguite in passato (settore centro meridionale ed occidentale della sorgente di contaminazione) con interventi di phytoremediation nelle zone dove, per motivi morfologici, ciò non fosse possibile (All. 6);
VISTO	il Verbale nr. 27 rep 2018 del 29.05.2018 in cui "si è disposto che Arpa rediga la relativa analisi di rischio (ADR)..." (All. 7);
VISTA	l'Analisi di Rischio redatta dall'Arpa Lazio Sezione di Viterbo nelle cui conclusioni viene stabilito che "il calcolo delle CSR secondo quanto definito nell'Allegato I al titolo V, parte quarta del d.lgs.152/2006 ha permesso di valutare la conformità delle matrici indagate e non necessita pertanto di attività di bonifica..."(All.8);

CONSIDERATO

VISTA

VISTA

VISTA

DATO ATTO CHE

VALUTATO CHE

il Verbale nr. 35 rep 2018 del 09.07.2018 avente oggetto la riunione tecnica di approvazione dell'analisi di rischio, laddove ciascun rappresentante (Comune, Regione, Arpa e Commissario) concorda sui risultati ottenuti ed approva collegialmente il documento di AdR e le risultanze di Arpa dichiarando il sito non inquinante e pertanto non costituisce rischio per la salute dell'uomo e l'ambiente (All. 9);

la Determina n. 56 del registro degli atti dispositivi del Commissario Straordinario di approvazione dell'analisi di rischio (All. 10);

la nota attestante l'attivazione del supporto di Invitalia spa finalizzato alla realizzazione dell'intervento di completamento dei lavori di capping, fermo restando che gli interventi effettuati e certificati come riferito nei precedenti visti, assicurano che il sito non costituisce pericolo per la salute dell'uomo e l'ambiente (All. 11 e All. 11bis);

la nota del Comune di Oriolo Romano di protocollo 0006517 del 08.10.2018 in cui si attesta che "la discarica comunale di rifiuti solidi urbani San Baccano ha operato secondo la normativa all'epoca vigente dal 1980 al 1987" (All. 12);

per l'ex discarica di Oriolo Romano (VT), loc. San Baccano:

- i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell'area di ex discarica utile ad impedire accesso (tale recinzione sarà oggetto di temporanea modifica per completamento di ulteriori lavori previsti);
- ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi;
- iii) Dagli esiti dell'analisi di rischio sito specifica è emersa la conformità delle matrici ambientali indagate e pertanto il capping già realizzato assicura che il sito non costituisce pericolo per la salute dell'uomo e l'ambiente, fermo restando che nell'area residuale sono in corso le operazioni di completamento del capping stesso.

alla luce di quanto sopra, i rifiuti presenti nel sito non costituiscono rischio per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

DETERMINO

la chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d. lgs. 152/2006

IL COMMISSARIO

(Gen. B. CC Giuseppe Vadalà)



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI
ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL
TERRITORIO NAZIONALE

DETERMINA N. 150

Roma, 02/12/2019

OGGETTO: SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA DI SANT'ELENA IN ROBEGANO, NEL COMUNE DI SALZANO (VE), SITUATA NELLA REGIONE VENETO.

PREMESSO che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Generale B. Giuseppe Vadala dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa di n. 58 discariche e analogamente, con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2017, sono state affidate al medesimo Commissario straordinario ulteriori n.22 discariche tra cui è ricompresa la discarica RSU sita nel Comune di Salzano, Sant'Elena in Robegano (VE).

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.

CONSIDERATO che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.

CONSIDERATO che la discarica sita nel Comune di Salzano, Sant'Elena in Robegano (VE) è interessata dalla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe (2014)D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Greffe (2014)D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe(2014)D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto "notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13" la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:

- i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;
- ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi (per quanto riguarda le 14 discariche, tra le 198 suddette, che contengono rifiuti pericolosi);
- iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.

Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità

CONSIDERATO

CONSIDERATA

VISTA

CONSIDERATA

CONSIDERATO

CONSIDERATA

VISTA

TENUTO CONTO

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

VISTA

TENUTO CONTO

italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente

che l'ex discarica di Sant'Elena in Robegano nel Comune di Salzano è stata utilizzata come discarica autorizzata di rifiuti industriali e di rifiuti solidi urbani dal 1979 al 1985;

la richiesta di autorizzazione n. 5681 del 03.08.1979 con cui la ditta Melinato Gianni presenta al Comune di Salzano la richiesta di utilizzo del sito come discarica di rifiuti industriali; l'autorizzazione all'utilizzo del sito come discarica di rifiuti industriali rilasciata dal Comune di Salzano in data 06.09.1979 (All. 1);

la nota con cui il "Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani fra i Comuni di Martellago - Noale - Scorzè - Trebaseleghe e Salzano" chiede l'autorizzazione alla Regione del Veneto e al Comune di Salzano per il conferimento di Rifiuti Solidi Urbani (RSU);

il parere favorevole al conferimento di rifiuti solidi urbani espresso dal Comune di Salzano con Delibera di Giunta Comunale del 18.09.1982;

la nota n. 4205 del 18.11.1982 della Regione Veneto con cui viene trasmessa la Delibera di Giunta Regionale 5364 del 19.10.1982 con cui autorizza l'utilizzo di una porzione dell'area come discarica di RSU fino al 30.06.1983;

nota n. 2995 del 19.07.1984 dell'Azienda Municipalizzata per la gestione dei servizi di Igiene Urbana (AMIU) di Venezia in cui comunica la chiusura dell'attività di conferimento di RSU da parte del Comune di Venezia (attività autorizzata con Ordinanza urgente del Presidente della Regione del Veneto n. 523 del 11.11.1983) (All. 2);

che successivamente alla chiusura della discarica, nel 1987 e nel 1988, l'U.L.S.S. Unità Locale Socio Sanitaria n.17 della Regione Veneto ha prelevato campioni di frumento (1987) e soia (1988) dal sito, da sottoporre ad analisi chimiche di laboratorio per la determinazione del contenuto di metalli (Hg, As, Cr, Zn, Pb e Cd), da confrontare con campioni di bianco, della stessa cultura, ma prelevati da aree esterne alla ex discarica. Per entrambe le coltivazioni l'U.L.S.S. comunica che l'alimento può essere tranquillamente utilizzato, evidenziando come il confronto tra il seminativo del sito ed il seminativo esterno al sito dia risultati analoghi. Pertanto, l'Unità Locale Socio Sanitaria n. 17 comunica al Comune di Salzano che, sulla base delle indagini chimiche eseguite sul prodotto derivante dal seminativo, che "per il futuro l'area possa essere utilizzata a qualsiasi scopo ed il prodotto utilizzato senza il bisogno di preventivi controlli". (All. 3).

che in aggiunta, l'U.L.S.S. n.17 in data 11.01.1988 preleva un campione di terreno di riporto dall'area dell'ex discarica, per la determinazione delle concentrazioni di metalli (As, Cd, Cr, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu e Zn). L'ULSS comunica che i risultati delle analisi evidenziano concentrazioni di metalli pesanti inferiori ai limiti fissati dalla tab. 3.3 della D.C.I. Del 27.7.1984;

che il sito è stato inserito nel "Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate" approvato con DGRV (Delibera di Giunta Regione Veneto) n. 157 del 25.01.2000;

la Delibera della Giunta Comunale del Comune di Salzano n. 45 del 20.04.2004 con cui si approva il Piano di Caratterizzazione sulla base del verbale di conferenza di servizi del 19.02.2004 (All. 4);

che sul sito, in esecuzione del Piano di Caratterizzazione approvato, sono state eseguite le seguenti attività: n. 5 sondaggi attrezzati a piezometro nel corpo dei rifiuti finalizzati alle analisi sul percolato, per la valutazione dello stato di dilavamento dei rifiuti e del grado di stabilizzazione degli stessi, nonché per eseguire analisi chimiche e chimico-fisiche sui rifiuti stessi; nel 2004 per analizzare le acque sotterranee n. 12 piezometri (tutti tranne 1 terebrati a coppie: 9 coppie spinte fino a 4 m e 12 m dal p.c.; 2 coppie spinte fino a 12 m e 25 m dal p.c.) a cui sono seguiti, nel 2005, ulteriori 2 piezometri. Sono stati inoltre individuati n. 4 punti di prelievo, di cui 3 nei fossati che contornano la discarica ed 1 in un fossato posto a sud della discarica, per l'analisi delle acque superficiali; La caratterizzazione ha inoltre previsto l'esecuzione di n. 18 trincee e di n. 13 sondaggi geognostici al fine di definire la quantità e la qualità dei rifiuti, la tipologia del sottosuolo e prelevare campioni per le analisi chimiche dei terreni. Ai fini geognostici infine sono state eseguite n. 8 prove penetrometriche con piezocorno spinte sino a circa 20 m di profondità dal piano campagna (p.c.) e n. 6 sondaggi a carotaggio continuo spinti sino ad una profondità massima di 35 m dal p.c. finalizzati alla ricostruzione stratigrafiche e al prelievo di campioni per le analisi geotecnologiche dei terreni.

Gli esiti della campagna di indagini ed analisi condotta sul sito in parola ha evidenziato quanto segue: le analisi chimiche sui 24 campioni di terreno prelevati da n. 18 trincee e da n. 6 sondaggi geognostici (quota di prelievo: 2 - 3 m dal p.c.) dal terreno naturale posto alla base del corpo dei rifiuti, hanno evidenziato la conformità alle CSC di Colonna A o, in alternativa, ai valori di fondo dell'unità deposizionale del Brenta per tutti i parametri analizzati, ad eccezione di As, Cr, Ni e Zn in 4 campioni, di cui 3 all'interno dell'Area fanghi industriali e 1 all'interno dell'Area RSU. Gli esiti dei test di cessione con acqua distillata previsti dal DM 13.03.2003 sui 17 campioni di rifiuto dalle trincee esplorative hanno fatto catalogare i rifiuti nella categoria "non pericolosi"; le analisi delle acque superficiali, confrontate con i limiti del D.Lgs. 152/99, hanno evidenziato sporadici valori anomali per alcuni parametri, ma sempre al di sotto dei limiti per l'immissione in acque superficiali; le acque sotterranee circostanti alla discarica hanno evidenziato un inquinamento diffuso per gli analiti As, Fe e Mn, non riconducibile alla presenza dei rifiuti.

Infine si è rilevata la presenza molto sporadica di Al, Ni e solfati in un pozzo posto a circa 100 m a monte della discarica, mentre in un pozzo a valle del sito sono state superate le CSC per i nitrati e da ultimo le analisi hanno evidenziato la presenza di solventi clorurati, solo in un pozzo posto a monte della discarica.

VISTO il Progetto preliminare di messa in sicurezza, ricomposizione ambientale e monitoraggio dell'area, in particolare l'elaborato 'Relazione' redatto da Tecnè srl (*Att. 5*);

VISTO il verbale di Approvazione degli esiti della caratterizzazione e del progetto preliminare di bonifica nella Conferenza di Servizi, convocata dal Comune di Salzano in data 19.10.2006 (*Att. 6*);

TENUTO CONTO che la Regione Veneto, con Decreto n. 131 del 03.12.2009 ha approvato il progetto definitivo di bonifica di una porzione del settore nord-est dell'ex discarica, interessata dal passaggio della "Nuova variante di Robegano tra la SP36 e la SR245", alla luce del verbale della Conferenza di Servizi Decisionale del 16.11.2009 - L'intervento eseguito comprende la realizzazione di una soletta in calcestruzzo di isolamento alla base dell'asse stradale, di 2 tratti di diaframma bentonitico sul perimetro dell'area al di sotto delle carreggiate e del capping superficiale (*Att. 7*);

CONSIDERATO CHE la Regione del Veneto con nota del 22.05.2017 ha avviato il procedimento relativo al progetto definitivo-esecutivo di MISP e bonifica del sito in questione trasmesso da Veneto Acque;

CONSIDERATO CHE la Conferenza di Servizi Istruttoria del 06.06.2017, convocata dalla Regione con nota prot. n. 199832 del 22.05.2017, ha esaminato il progetto trasmesso da Veneto Acque, senza assumere determinazioni finali. La Conferenza di Servizi Decisionale, prevista nella stessa data e convocata con nota prot. n. 199850 del 22.05.2017, non si è svolta. La seduta è stata rinviata al 21.06.2017 a causa dell'assenza del Sig. Chinellato, proprietario dell'area;

CONSIDERATO CHE la Regione con nota prot. n. 256889 del 29.06.2017 ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 06.06.2017;

TENUTO CONTO della Conferenza di Servizi Istruttoria del 21.06.2017, convocata dalla Regione con nota prot. n. 222175 del 07.06.2017, che ha ritenuto approvabile, con prescrizioni, il progetto definitivo-esecutivo esaminato, sospendendo al contempo, il termine entro cui approvare il progetto, in attesa delle integrazioni documentali e degli approfondimenti da prodursi entro 30 giorni dal ricevimento del verbale;

TENUTO CONTO che il progetto esaminato ha previsto un intervento di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) in corrispondenza della porzione nord-ovest del sito (superficie di circa 13.000 m²), presso cui sono stati conferiti i rifiuti industriali, tramite la realizzazione del diaframma perimetrale (spessore pari a 50 cm fino alla quota di 3,5 m s.l.m., per uno sviluppo lineare dell'opera di circa 657 m e una superficie planimetrica diaframmata complessiva pari a circa 12.400 m²) e del capping superficiale in corrispondenza dell'intera superficie diaframmata. In aggiunta all'intervento di MISP, il progetto ha previsto anche interventi di bonifica in situ:

- per la contaminazione da Arsenico (As) e Ferro (Fe) nell'acquifero principale, si è intervenuti mediante l'utilizzo di sostanze a rilascio di ossigeno, che hanno lo scopo di modificare le condizioni geochimiche locali, portando l'acquifero ad uno stato maggiormente ossidante, che favorisca la precipitazione e la co-precipitazione di As e Fe;
- per la contaminazione organica nell'acquifero superficiale, il progetto ha previsto di affiancare alle sostanze a rilascio di ossigeno un reagente che consenta anche un'iniziale ossidazione della contaminazione, in modo da potenziare l'azione di biorisanamento.

VISTO il Progetto Definitivo - Esecutivo di Messa in Sicurezza Permanente e bonifica dell'ex discarica di Sant'Elena di Robegano in Comune di Salzano (VE) - in particolare l'elaborato 'Relazione tecnica generale' da cui emerge come la revisione del progetto stesso, abbia tenuto

conto delle prescrizioni impartite nel corso delle conferenze dei servizi istruttorie del 6 e 21 giugno 2017 (*Att. 8*);

la nota 3/4 - 5 del 6.11.2017 del Commissario Straordinario, con la quale si approvano le risultanze raggiunte nel corso della riunione del 06.09.2017 (*Att. 9*);

la nota n. 760/19 del 29.08.2019 con la quale Veneto Acque comunica che è stata ultimata la posa del diaframma plastica sul perimetro dell'area occupata dai rifiuti industriali in conformità alle indicazioni progettuali. (*Att. 10*);

di quanto previsto, in particolare, dal Piano di monitoraggio e manutenzione del Progetto di Messa in sicurezza permanente (*Att. 11*);

la Relazione del Direttore dei Lavori del 07.11.2019, nelle cui conclusioni viene attestato che "...considerati gli esiti positivi delle verifiche, dei rilievi e delle indagini effettuate in corso d'opera ed a collaudo, i lavori di M.I.S.P. sono stati ultimati nei termini contrattuali e sono stati effettuati in conformità al progetto approvato." (*Att. 12*);

il certificato di collaudo tecnico amministrativo a conclusione della messa in sicurezza permanente in cui si dà atto delle prove effettuate che hanno interessato le lavorazioni afferenti la costruzione del diaframma. L'analisi di prequalifica delle miscele e l'esecuzione di prove in situ, la realizzazione del capping superficiale in argilla con verifica dimensionale dello strato, gli accertamenti eseguiti sulle lavorazioni effettuate e sulla fornitura dei materiali utilizzati, nonché il verbale che certifica i lavori di MISP eseguiti (*Att. 13*);

la Relazione finale redatta da ArpaV - Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto con la quale si relaziona in merito ai 3 diversi sopralluoghi effettuati sul cantiere in data 05.07.2019, 13.09.2019 e 28.10.2019 volti anche alla presa visione dello stato dei luoghi al termine dei lavori relativi alla messa in sicurezza, in particolare in relazione all'ultimazione della realizzazione diaframma perimetrale, dalla stesura dello strato di argilla, della stesura del geotessile di separazione tra argilla e ghiaia, della stesura dello strato di ghiaia e della stesura dello strato sommitale del capping (*Att. 14*);

per l'ex discarica di Sulzano, Sant'Elena in Robegano (VE);

- i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione di cantiere con cancello che impedisce accessi abusivi all'area della ex discarica;
- ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi;
- iii) Sono stati effettuati interventi di MISP, in corrispondenza dell'area precedentemente occupata dai rifiuti industriali, mediante realizzazione di un diaframma perimetrale e di un capping che isola i rifiuti in maniera permanente e definitiva;

VALUTATO CHE alla luce di quanto sopra e, in particolare, secondo quanto emerso dagli esiti delle analisi, dei sopralluoghi e dei controlli in contraddittorio con Arpa Veneto, i rifiuti presenti nel sito sono messi in sicurezza con idonei interventi ultimati, pertanto non costituiscono rischio per la salute dell'uomo e per l'ambiente

DETERMINO

la chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d. lgs. 152/2006

IL COMMISSARIO

(Gen. B. CC Giuseppe Vadala)



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI
ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL
TERRITORIO NAZIONALE

DETERMINA N. 151

Roma, 02/12/2019

OGGETTO: SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA RSU IN LOCALITÀ LE PRETARE – PERA PAPERÀ, NEL COMUNE DI CASTEL DI SANGRO (AO), REGIONE ABRUZZO.

PREMESSO che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Generale B. Giuseppe Vadala dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa di n. 58 discariche e analogamente, con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2017, sono state affidate al medesimo Commissario straordinario ulteriori n. 22 discariche, tra cui è ricompresa la discarica RSU sita nel Comune di Castel di Sangro (AO), loc. Le Pretare Pera Paperà.

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.

CONSIDERATO che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno dettratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.

CONSIDERATO che la discarica sita nel Comune di Castel di Sangro (AO), loc. Le Pretare Pera Paperà è interessata dalla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffé (2014)D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Greffé (2014)D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffé(2014)D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto "notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13" la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:

- i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;
- ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi;
- iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.

Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta

TENUTO CONTO

CONSIDERATO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

TENUTO CONTO

VISTO

TENUTO CONTO

ALLA LUCE

VISTO

alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

che l'impianto di discarica ha avuto inizio nel 1980 e che nel 1993 ha cessato l'attività produttiva, avendo una durata di attività di coltivazione di 13 anni;

il "Rapporto di Indagine Preliminare";

l'elaborato redatto a novembre 2007 relativo al Piano di Caratterizzazione dell'impianto di discarica "Pera Paperà" (*Al. 1*);

il Verbale della Conferenza di Servizi del 21.10.2008 relativo all' "Esame del Piano di Caratterizzazione relativo alla discarica di località Le Pretare nel Comune Castel di Sangro" in cui viene evidenziato il superamento delle CSC nel terreno per il parametro idrocarburi C>12 in tutti e tre i saggi effettuati, con un incremento dei valori da monte a valle. La Conferenza esprime parere favorevole al Piano di Caratterizzazione (*Al. 2*);

la Determinazione DR4-02 del 09.04.2009 della Regione Abruzzo – Direzione Protezione Civile e Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti avente per oggetto l'Approvazione del Piano di Caratterizzazione del sito di discarica nel Comune di Castel di Sangro che stabilisce di approvare il Piano di Caratterizzazione con le seguenti prescrizioni:

- a) Eseguire i prelievi di sedimenti a monte ed a valle nel Fiume Sangro;
- b) Integrare le analisi sia sulle acque che sul suolo, con tutti i parametri secondo le linee guida della Regione;
- c) Rimuovere tutti gli abbandoni di rifiuti sopra la discarica;
- d) Eseguire una copertura temporanea dei rifiuti, in sostituzione del capping proposto nel Piano, in attesa dei risultati della caratterizzazione;
- e) Georeferire tutti i punti d'indagine realizzati e da realizzare.

Stabiendo altresì di concordare preventivamente con l'Arta ogni intervento riferito all'attuazione del Piano di Caratterizzazione (*Al. 3*);

l'elaborato redatto nel 2013 relativo ai "Risultati della Caratterizzazione ambientale e analisi di rischio ex discarica comunale di Castel di Sangro Pera Paperà – Le. Pretare" nelle cui conclusioni viene stabilito che "... alla luce dei risultati dell'analisi di rischio, il sito è da ritenersi contaminato e quindi è necessario intervenire con la bonifica e/o messa in sicurezza permanente." (*Al.4*);

l'elaborato redatto nel 2014 quale Rev. 1/2014 relativo ai "Risultati della Caratterizzazione ambientale e analisi di rischio ex discarica comunale di Castel di Sangro Pera Paperà – Le. Pretare" (*Al.4 bis*);

del Verbale di Conferenza di Servizi del 08.05.2015;

il Verbale di Conferenza di Servizi del 22.04.2016 avente oggetto l'esame del documento "Rielaborazione dell'Analisi di Rischio a seguito della CdS del 08.05.2015" in cui si evidenziano alcuni necessari chiarimenti in merito:

- a) Ai valori di fondo naturale in corso di studio da parte della Regione Abruzzo;
- b) All'auspicabile interessamento dell'ISS Istituto Superiore di Sanità relativamente alle diossine e furani rispetto ai valori di concentrazione soglia contaminazione per ciascun parametro sia per la matrice suolo che per la matrice acque sotterranee;
- c) All'opportunità di separare le procedure amministrative, differenziando l'area interna al sito di discarica (di proprietà demaniale) rispetto alle aree esterne (di proprietà privata) (*Al. 5*);

del parere n. 22903 del 05.08.2016 rilasciato dall'ISS Istituto Superiore di Sanità (*Al. 5 bis*); dei risultati analitici relativi alle analisi effettuate sui campioni di acqua sotterranea prelevati trasmessi da Arta Abruzzo con nota 1625 del 26.02/2016;

l'elaborato "Rielaborazione AdR a seguito del parere ISS prot. n. 22903 del 05.08.2016" redatto nel settembre 2016, nelle cui conclusioni è riportato "...Con molta probabilità le concentrazioni oltre le CSC per l'analta Manganese riscontrate nelle acque sotterranee sono dovute alle caratteristiche geologiche e fisico-chimiche dei terreni costituenti il locale sottosuolo. In particolari contesti geo-chimici alcune sostanze, come il manganese, originate da processi naturali possono costituire un fondo naturale elevato e che eccede le concentrazioni soglia/limite. La direttiva sulle acque sotterranee consente in questi casi di assumere, per la definizione del buono stato chimico, il valore di fondo (VF) definito come la concentrazione di una sostanza o il valore di un indicatore in un corpo idrico sotterraneo,

corrispondenze all'assenza di alterazioni antropogeniche, o alla presenza di alterazioni estremamente limitate, rispetto a condizioni inalterate". In tal caso il superamento delle CSC per il Manganese può essere attribuibile a particolari condizioni chimico-fisiche legate al fondo naturale ambientale proprio dell'area, escludendo quindi situazioni di locale contaminazione. E' evidente come la composizione chimica di un'acqua sotterranea sia influenzata primariamente dalle caratteristiche litologiche della roccia serbatoio: la concentrazione relativa di anioni e cationi nell'acqua ne determina la cosiddetta facies idrochimica e consente di fare considerazioni sui meccanismi di circolazione e sull'idrodinamica degli acquiferi. Per il sito in esame, le elevate concentrazioni di manganese, riscontrate saltuoriamente con valori oltre le cosiddette CSC nei soli punti di campionamento di valle idrogeologica (PZ2 e PZ3), sono probabilmente da attribuire, a giudizio dello scrivente, al fondo naturale e quindi alla natura geolitologica dell'acquifero locale. Il Manganese, naturalmente presente nelle rocce e nei suoli sotto forma di carbonati, ossidi, idrossidi e silicati, può essere anche introdotto nell'ambiente idrico da scarichi industriali per effetto della produzione di leghe metalliche. Oltre all'origine inorganica, viene sottolineata in letteratura l'importanza dell'origine organica, soprattutto in relazione agli equilibri ossido-riduttivi tra gli agenti microbici connessi al ciclo del Manganese. La presenza di tale elemento è correlata alle condizioni di basso potenziale redox e quindi ad acquiferi a bassa permeabilità o alimentati prevalentemente dalla superficie topografica come nel caso in esame. Inoltre, in generale, il Manganese sembra essere un elemento caratteristico delle acque di recente infiltrazione che non di quelle più antiche. Quindi si sottolinea il fatto che le concentrazioni eccedenti i limiti di legge per il Manganese possono essere ricondotte alla mobilitazione di acque tipiche di un ambiente riducente e caratterizzato da bassi tenori di ossigeno attivo. Infatti, i depositi clivati/coluviali ghiaiosi/ciottolosi in più o meno abbondante matrice limo-argillosa, intercalati a depositi ad alto contenuto organico, unitamente al locale substrato argilloso-marnoso, costituenti l'acquifero superficiale locale, sono abbastanza ricchi di materia organica e favoriscono l'instaurarsi di un ambiente riducente: la mancanza di ossigeno nelle acque determina un aumento del grado di acidità, ovvero un incremento della solubilità dei sali minerali, con conseguente più rapido passaggio in soluzione del Manganese (Mc Arthur et al., 2001). In generale, si riscontrano livelli significativi di Manganese nelle medie e basse pianure alluvionali dei fiumi principali e nelle aree di conoide dei torrenti minori. Si tenga conto altresì che la tossicità di questo metallo è praticamente nulla ed eventuali rischi sanitari sono per ingestione, possibilità questa non verificabile. A giudizio dello scrivente non si evidenzia nessuna necessità di intervenire nel sito, ovvero il sito non è contaminato." (All. 6).

il Verbale della Conferenza di Servizi del 26.09.2016 avente ad oggetto l'esame del documento "Rielaborazione Analisi di Rischio a seguito del parere dell'ISS prot. n. 22903 del 05.08.2016" in cui si evidenzia che:

- L'ISS ha evidenziato che la CSC, per i suoli e per le acque sotterranee, riportata nell'allegato 5 alla parte Quarta Titolo V del d.lgs. 152/06, è esclusivamente riferita alla "sommatoria PCDD, PCDF per cui, per le matrici di cui sopra, non sono previste, per i singoli congeneri, specifici limiti di riferimento e pertanto, alla luce di ciò, è stato rielaborato il documento di Analisi di Rischio in sostituzione di quello esaminato nella precedente conferenza di servizi del 22.04.2016;
- I terreni interessati dall'attuale elaborazione sono tutti ricompresi nella proprietà demaniale;
- L'elaborazione dell'AdR ha dimostrato per la matrice suolo superficiale e profondo l'assenza di rischio sanitario-ambientale sia cancerogeno che tossicologico, singolo e cumulato; per la matrice acqua sotterranea la presenza di rischio per la sola risorsa idrica per il parametro manganese, riconducibile alla mobilitazione di acque tipiche di un ambiente riducente e caratterizzato da bassi tenori di ossigeno attivo.

La Conferenza ritiene approvabile il documento di Analisi di Rischio presentato, convocando, alla luce degli ultimi monitoraggi delle acque sotterranee che non hanno evidenziato contaminazioni e dell'andamento altalenante e delle rispettive concentrazioni del manganese riscontrate dal 2010 ad oggi, che il sito non è contaminato. Inoltre la Conferenza ritiene opportuno la messa in sicurezza del sito provvedendo alla rimozione di eventuali rifiuti abbandonati, al ripristino di idonea copertura e sistema di regimazione delle acque meteoriche e la predisposizione di un'opportuna recinzione. (All. 7);

la Determinazione dirigenziale n. DPC026/233 del 12.10.2016 della Regione Abruzzo – Direzione Protezione Civile e Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti avente per oggetto "Anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale – Aggiornamento. Sito discarica pubblica

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

TENUTO CONTO

VISTA

CONSIDERATO

TENUTO CONTO

VISTA

discarica ubicata in località "La Pretare" nel Comune di Castel di Sangro (AQ). Esclusione dall'anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale, Determinazione di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i." (All. 8);

la nota n. 0193954/17 a firma della ASL 1 di Avezzano Sulmona L'Aquila – Dipartimento di Prevenzione del 24.10.2017 in cui viene richiesta l'acquisizione di documentazione, necessaria per poter esprimere parere in merito al progetto di messa in sicurezza della discarica pubblica dismessa ubicata in Località Le Pretare – Pera Papera (All. 9);

il parere tecnico rilasciato in occasione della CdS del 25/10/2017 dall'Arta Abruzzo distretto Provinciale de L'Aquila in cui si esprime parere tecnico favorevole alle seguenti condizioni: "Lo strato minerale compattato sia conforme a quanto indicato al punto 3 del paragrafo 2.4.3 dell'allegato 1 al d.lgs. 152/2006 e s.m.i.; - al di sopra dello strato minerale compattato sia previsto, oltre al terreno di copertura utile allo sviluppo delle specie vegetali, uno strato drenante atto ad impedire la formazione di un battente idraulico" (All.10);

il verbale di Conferenza dei Servizi del 25/10/2017 avente come ordine del giorno l'esame del progetto esecutivo di messa in sicurezza della discarica pubblica dismessa ubicata nel Comune di Castel di Sangro (All. 11);

la Determinazione DPC026/130 del 11.05.2018 della Giunta Regionale – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del territorio e politiche ambientali – Servizio Gestione Rifiuti – Uffici Bonifiche - avente per oggetto l'Approvazione del progetto definitivo di messa in sicurezza e chiusura definitiva della discarica pubblica dismessa (All. 12);

la Deliberazione n. 216 del 14/12/2018 della Giunta Comunale del Comune di Castel di Sangro (AQ) relativa all'approvazione del progetto esecutivo per gli interventi di messa in sicurezza permanente della ex discarica RSI in località "Le Pretare – Pera Papera" (All. 13);

che in data 26.11.2018 è stato effettuato un sopralluogo congiunto da parte della struttura del Commissario Straordinario e del personale dell'ufficio tecnico comunale in cui si è verificata la presenza di una copertura dell'ex discarica con terreno vegetale e vegetazione, recintata e senza possibilità di accesso;

l'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicataria dei lavori di messa in sicurezza permanente della ex discarica, in particolare il miglioramento funzionale QL2 "La proposta relativa al miglioramento funzionale prevede l'utilizzo di una porzione dell'area a campo di tiro con l'arco. Queste le motivazioni che rendono compatibile nei confronti del paesaggio e dell'ambiente circostante la scelta della funzione proposta: - Il tiro con l'arco è un'attività che viene esercitata prevalentemente all'aperto e, al fine di garantire al meglio la sicurezza, è preferibile scegliere spazi aperti e distanti da abitazioni e/o infrastrutture. - Il tiro con l'arco è inoltre uno sport ecologico: i campi di tiro (per i principianti gli spazi possono essere molto ridotti, si va dai 5 ai 15 metri di distanza tra linea di tiro e bersaglio, mentre per gli agonisti i campi arrivano a misurare tra i 70 e i 90 metri) non implicano alcuna modifica al luogo che li ospita. La linea di tiro ed i bersagli, una volta rimossi, mantengono il paesaggio intonso, lasciando che il campo di gara possa essere utilizzato per qualsiasi altro utilizzo. - Il tiro con l'arco è uno sport silenzioso. Per ulteriormente validare tali motivazioni sono state tra l'altro scelte attrezzature facilmente amovibili. In particolare oltre ai bersagli che sono notoriamente di facile movimentazione, anche le strutture per la predisposizione delle posizioni di tiro non sono state pensate fisse bensì di immediata rimozione (gazebo con chiusura a fisarmonica) come anche le strutture per il magazzinaggio di attrezzature, sebbene costruite in legno, saranno semplicemente poggiate su apposito basamento, ed attrezzate per una facile rimozione senza necessità di smontaggio (le dimensioni sono tali da poter essere trasportate su comuni autocarri)" (All.14);

che a seguito della comunicazione da parte delle Autorità italiane, ricevuta in data 20.11.2019, relativamente al sito in questione per la notifica di ingiunzione di pagamento della non penalità semestrale successiva alla sentenza del 2.12.2014 nella causa C-196/13, i servizi della Commissione hanno osservato:

"...i lavori di messa in sicurezza...risultano essere ancora in corso di realizzazione... le Autorità italiane dovrebbero inviare elementi comprovanti che i lavori sono stati eseguiti e collaudati...";

che sul sito, anche con l'obiettivo di modificarne la destinazione d'uso, è prevista la trasformazione in area ad uso sportivo con attrezzature amovibili per la disciplina del tiro con l'arco e restituirlo così alla collettività;

la Relazione Tecnica del Direttore dei lavori che descrive lo stato di avanzamento dei lavori alla data del 25.11.2019 in cui, dopo aver descritto le propedeutiche attività eseguite di decespugliamento dell'area e di riprofilatura e rimodellamento della scarpata, "In



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI
ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL
TERRITORIO NAZIONALE

DETERMINA N. 152

Roma, 02/12/2019

OGGETTO: SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL
SITO DI EX DISCARICA RSU IN LOCALITÀ CARRÀ, NEL COMUNE DI ACQUARO (VV),
SITUATA NELLA REGIONE CALABRIA.

PREMESSO che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il
Generale B. Giuseppe Vadala dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario
straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente
normativa di n. 58 discariche e analogamente, con Delibera del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 22 novembre 2017, sono state affidate al medesimo Commissario straordinario
ulteriori n.22 discariche tra cui è ricompresa la discarica RSU sita nel Comune di Acquaro,
loc. Carrà (VV).

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in
cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.

CONSIDERATO che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella
causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a
dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli
obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla
Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione
della citata sentenza C-135/05, una pena di semestrale calcolata, per il primo semestre, in
un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per
ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica
contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.

CONSIDERATO che la discarica sita nel Comune di Acquaro, loc. Carrà (VV) è interessata dalla sopra citata
sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffé (2014)D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Greffé
(2014)D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica
italiana i dati e le informazioni da trasmettere ai fini della quantificazione delle penali
semestrali di cui alla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffé(2014)D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto "notifica
dell'ingiunzione di pagamento della pena di seguito della sentenza della Corte di
giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13" la Commissione europea ha
ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a
norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:

- i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;
- ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi (per quanto riguarda le 14 discariche,
tra le 198 suddette, che contengono rifiuti pericolosi);
- iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non
mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.

Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non
pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo
quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita

conclusione, alla luce degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente, gli stessi
assicurano ampiamente il raggiungimento degli obiettivi previsti con il minor impatto
ambientale e la maggior efficacia ed il raggiungimento degli obiettivi di bonifica prefissati.
Si fa rilevare che l'area risulta priva di contaminazioni, così come documentato dal rilievo
fotografico allegato. L'intera area risulta essere ricoperta di uno strato di terreno ben
sistemato e costipato che funge da protezione alla discarica dagli agenti atmosferici (piogge
ecc), dagli sbalzi di temperatura, dai cicli di gelo-d disgelo." (Al. 15);

DATO ATTO CHE

per l'ex discarica di Castel di Sangro (AQ), loc. Le Prejate Pera Papera;

- i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è prevista una recinzione lungo
il perimetro dell'area di ex discarica utile ad impedire l'accesso;
- ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non
pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi;
- iii) Dagli esiti dell'analisi di rischio sito specifica più recente, corredata dalle varie
integrazioni effettuate e dai diversi pareri espressi, il sito risulta non contaminato e
la copertura di idoneo strato di terreno ben sistemato e costipato, garantisce
adeguata protezione, impedendo il degrado dell'area e assicurando gli obiettivi
previsti dal progetto esecutivo di messa in sicurezza del sito

VALUTATO CHE

alla luce di quanto sopra, i rifiuti presenti nel sito non costituiscono rischio per la salute
dell'uomo e per l'ambiente.

DETERMINO

la chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d. lgs. 152/2006

IL COMMISSARIO
(Gen. B. CC Giuseppe Vadala)

	dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20061) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20062) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla perinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.
CONSIDERATO	che a seguito della precedente comunicazione da parte delle Autorità italiane relativamente al sito in questione per il quarto semestre successivo alla sentenza del 2.12.2014 nella causa C-196/13, i servizi della Commissione hanno osservato: "Per quanto riguarda la discarica di Carrò-Acquaro (Calabria), la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Acquaro UTC n. 103 del 9/11/2016 e nota del Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. 7653 del 23/03/2017) dimostra che le Autorità italiane -sulla base di una caratterizzazione e di un'analisi di rischio sito specifica -hanno accertato che la contaminazione è al di sotto dei limiti stabiliti dalla legislazione italiana (D. Lgs. 152/2006). In risposta ad una richiesta di chiarimenti riguardante la presenza di rifiuti nel sito, le Autorità italiane hanno dichiarato che il sito era una discarica autorizzata, chiusa con un capping e con uno strato di terreno argilloso. In base a tale complemento di informazione, i rifiuti che sono stati sversati sul sito in un momento successivo sono stati provvisoriamente messi in sicurezza ed è prevista la loro rimozione. Tuttavia, non viene fornita alcuna indicazione quanto al momento temporale in cui tali rifiuti saranno rimossi. Pertanto, la Commissione conclude che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii). La penalità è dunque dovuta per questo sito".
TENUTO CONTO	che l'entrata in funzione era avvenuta con ordinanza del Sindaco n. 28 del 19 marzo 1991, presumibilmente ricorrendo alle condizioni dell'art. 12 DPR 915/1982. L'autorizzazione prevedeva l'esercizio fino al 31/12/1998, sebbene l'attività di conferimento risulterebbe cessata nel 1996;
VISTA	la Relazione tecnica generale relativa al Piano di Caratterizzazione ai sensi del d.lgs. 152/2006 dell'ex discarica Carrà, redatta in data 24.11.2015 (AL.1);
CONSIDERATA	la Conferenza di Servizi tenutasi in data 08.03.2016 relativamente all'ottenimento dei relativi atti di assenso al Piano di Caratterizzazione;
CONSIDERATA	la determinazione n.27 del 14/03/2016 il Responsabile dell'Area Tecnica – LL.PP. che ha preso atto dei lavori svolti dalla Conferenza di Servizi nella seduta dell' 8 marzo 2016 e ha fatto proprie le conclusioni della conferenza dei servizi in oggetto;
CONSIDERATA	la nota del Comune di Acquaro prot.n. 1211 del 21/03/2016 con la quale i professionisti incaricati hanno trasmesso gli elaborati progettuali aggiornati secondo le prescrizioni e valutazioni emerse in sede di conferenza dei servizi;
CONSIDERATA	la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Acquaro n. 22 del 23.03.2016 con la quale è stato approvato il Piano di Caratterizzazione per la bonifica e messa in sicurezza ambientale del sito dell'ex discarica sita in loc. Carrà nel Comune di Acquaro
CONSIDERATA	la Determinazione n.47 del 06/05/2016 con la quale veniva affidato il servizio relativo alla direzione dell'esecuzione, alla redazione delle relazioni tecniche intermedie, della relazione tecnica finale delle indagini, dell'analisi di rischio sanitario e della progettazione preliminare;
VISTO	l'elaborato "Relazione tecnica sulla attività d'indagini ambientali" riferito alla Caratterizzazione per la bonifica e messa in sicurezza ambientale del sito dell'ex discarica sita in località Carrà nel Comune di Acquaro (VV) (AL. 2);
VISTO	l'elaborato "Relazione tecnico-descrittiva" riferito all' Analisi di rischio sanitario-ambientale redatto in data 14.10.2016, nelle cui conclusioni viene riportato "La caratterizzazione del sito ha evidenziato:
	- assenza di superamenti dei limiti di legge (CSC - Concentrazioni Soglia di Contaminazione) per i terreni e per le acque superficiali;
	- presenza di un unico superamento della CSC in falda per il parametro manganese, nel piezometro di monte idrogeologico.

	L'applicazione dei criteri di analisi di rischio secondo quanto previsto dalle Linee Guida ISPRA evidenzia:
	- rischio sanitario nullo per eventuali recettori umani;
	- rischio per la falda entro i limiti di accettabilità, avendo direttamente verificato la conformità alle CSC per tutti i parametri nei piezometri di valle idrogeologica.
	Al sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V, il sito è pertanto da classificare NON CONTAMINATO rispetto alle matrici ambientali.
	Per quanto attiene la presenza di rifiuti, essi costituiscono una sorgente primaria e pertanto NON sono oggetto dell'analisi di rischio. I rifiuti propri della discarica (strato interrato di circa 30 cm con una copertura di terreno argilloso di circa 1,0 m) sono stati conferiti in base ad un provvedimento autorizzativo (1991) e, in assenza di impatti sulle matrici circostanti, non vi è obbligo di ulteriori azioni. Per quanto attiene la presenza di rifiuti soprastante, l'area dovrà invece essere sottoposta ad un intervento di ripristino, con rimozione dei rifiuti, reintegrazione dei presidi di controllo (recinzione) ed eventuali rimodellamenti morfologici." (AL. 3);
CONSIDERATA	la Conferenza di Servizi tenutasi in data 09.11.2016 relativamente all'ottenimento dei relativi atti di assenso all'Analisi di Rischio sanitario ed ambientale;
CONSIDERATA	la determinazione del Comune di Acquaro n. 103 del 09/11/2016 nella quale, sulla base del verbale della conferenza dei servizi tenutasi in pari data per l'ottenimento dei relativi atti di assenso all'Analisi di Rischio sanitario ambientale dell'ex discarica comunale sita in loc. Carrà nel comune di Acquaro, veniva preso atto di quanto svolto dalla conferenza di servizi nella seduta dell' 9 novembre 2016 come risultante dal verbale allegato alla stessa determinazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale; e pertanto dichiarato concluso positivamente il procedimento ai sensi dell'art. 242 del d.l. 152/2006 e s.m.i. poiché sulla base dei risultati dell'Analisi di rischio i contaminanti presenti nel sito dell'ex discarica Carrà sono risultati inferiori alle CSR (concentrazioni soglia di rischio);
TENUTO CONTO	che è stata rilevata la presenza di rifiuti soprastante, i quali risultano costituiti principalmente da plastiche, gomme e vetro, e sono attribuibili ad epoche successive alla chiusura della discarica legalmente esercita negli anni '90, si è ritenuto necessario il ripristino ambientale dell'area, pertanto è stato redatto un progetto preliminare che ha valutato le possibili alternative di gestione, definendo quale soluzione progettuale idonea la rimozione dei rifiuti ed il loro conferimento presso impianti autorizzati, fermo restando che la presenza di tali rifiuti non ha causato contaminazione delle matrici ambientali, come sopra descritto;
VISTO	il Verbale di conferenza di Servizi 08.11.2017 in cui si è approvato il progetto preliminare di ripristino ambientale (AL. 4);
CONSIDERATA	la determinazione n. 107 del 20.11.2017 del Comune di Acquaro in cui si è approvata la progettazione preliminare/fattibilità tecnica-economica dell'intervento di "Ripristino ambientale del sito dell'ex discarica comunale di Acquaro";
VISTA	la nota 645 del 20.02.2018 del Comune di Acquaro con la quale si richiede l'autorizzazione per procedere ad un intervento stralcio mirato all'eliminazione dei rifiuti presenti in superficie ed alla realizzazione delle opere strettamente necessarie alla delimitazione e messa in sicurezza del sito" (AL.5);
VISTA	la nota n. 20519 del 03.10.2018 della Provincia di Vibo Valentia con la quale si esprime parere favorevole al progetto di ripristino ambientale (AL. 6);
VISTA	la nota n. 0029522 del 04.10.2018 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia nella quale si esprime parere favorevole al progetto di ripristino ambientale (AL. 7);
VISTA	la nota n. 41017 del 04.10.2018 del Dipartimento Arpacal Vibo Valentia - servizio suolo e rifiuti - nella quale l'Arpacal concorda con la proposta progettuale riguardante la rimozione dei rifiuti abbandonati (AL. 8);
VISTO	il verbale di riunione tecnico operativa del 04/10/2018 (AL. 9);
VISTA	la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi n. 108 datata 08.10.2018 del Comune di Acquaro (AL. 10);
VISTO	il progetto di ripristino ambientale della discarica sita in loc. Carrà - intervento di rimozione rifiuti, indagini e ripristino dell'area - in particolare l'elaborato "Relazione Tecnica" redatto da Sogesid spa nel settembre 2018 e revisionato nel febbraio 2019 alla luce della conferenza di servizi del 04.10.2018 (AL. 11);
VISTA	la nota n. 837/18 di protocollo 0022671 del 29/10/2018 dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia - servizio tutela e valorizzazione ambientale, con la quale viene comunicato che per l'intervento da effettuare sulla discarica di Acquaro in località Carrà non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica prescritta dall'art. 146 del d.lgs. 42 del 22/01/2004 (AL. 12);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 datata 04.03.2019 del Comune di Acquaro, relativa all'approvazione del "progetto di ripristino ambientale della discarica sita in loc. Carrà. Intervento di rimozione rifiuti, indagini e ripristino dell'area." (All. 13);

VISTA la Determina n. 107 del 25/03/2019 del registro degli atti dispositivi del Commissario Straordinario con la quale si è approvato il progetto di ripristino ambientale della discarica sita in loc. Carrà, prevedendo un intervento di rimozione rifiuti, delle indagini e il ripristino dell'area, validando quanto definito collegialmente nel corso della riunione operativa tenutasi il giorno 04.10.2018 e alla luce delle revisioni ed integrazioni ritenute idonee e con particolare riferimento all'espressione in tale sede di tutti gli atti di consenso necessari, quali intese, autorizzazioni, nulla osta, pareri (All. 14);

VISTA la nota 8/20 - 33 del 03.09.2019 del Commissario Straordinario nella quale viene comunicato ai vari organi di controllo, tra cui gli uffici territoriali dell'Arma dei Carabinieri che "... è stato verificato che nei siti di imminente inizio dei lavori di messa in sicurezza o/o bonifica, si potrebbero concretizzare fenomeni di abbandono, sversamento e depositi in illeciti di rifiuti di vario tipo. Richiedendo che "... Nelle more dell'effettuazione dei lavori, che sono di prossima esecuzione, la S.F. avrà cura di porre in atto tutte le misure necessarie affinché tale sito non sia oggetto di smaltimenti illegali di rifiuti vanificando le attività che sono state poste in essere e in modo che tale sito non venga più percepito e individuato quale sito di discarica abusiva, aggravando una situazione ambientale già precaria." (All. 15);

VISTA la nota 8/20 - 35 del 21.11.2019 del Commissario Straordinario con la quale "...si comunica la necessità di ultimazione dei lavori e quindi la rimozione dei rifiuti entro la fine del mese di novembre prossimo in considerazione dell'approssimarsi della scadenza X semestralità in data 02.12.2019 ..." (All. 16);

TENUTO CONTO che il sito risulta non contaminato e che il vecchio corpo discarica autorizzata (dello spessore di circa 0,3 m) risulta ricoperto da sovrastante terreno limo-argilloso avente uno spessore pari a circa 1 metro, quale copertura superficiale messa in opera alla chiusura della discarica;

VALUTATO CHE le varie analisi effettuate testimoniano l'assenza di fenomeni di dispersione e pertanto la non sussistenza di sorgenti secondarie attive. In ogni caso, ad ulteriore garanzia è comunque in via di realizzazione l'intervento di ripristino ambientale che acquisisce esclusivamente funzioni complementari, al fine di rimuovere le residuali quantità di rifiuti superficialmente abbandonati, evitandone la dispersione da agenti atmosferici e per reinserire l'area nel contesto paesaggistico territoriale appropriato;

VISTO "il verbale sullo stato di attuazione delle attività di cantiere relative alla rimozione rifiuti" redatto dalla Sogesid spa in cui viene sinteticamente "In data 30/11/2019, successivamente al recepimento del nulla osta di competenza della Azienda Sanitaria Provinciale (prot. n. 2323/SPISAL del 29/11/2019), sono stati definitivamente rimossi dalle aree di cantiere i rifiuti contenenti amianto (ondule in eternit) ed il terreno su cui tali rifiuti si trovavano e che li circondava.
Le attività di rimozione e trasporto a destino finale dei rifiuti presenti soprasuolo sulle aree oggetto di intervento sono state ultimate in data 30/11/2019" (All. 17);

VISTI i formulari di identificazione rifiuto (prima e quarta copia per ognuno) da cui si evince l'avvenuto trasporto e idoneo smaltimento dei rifiuti soprasuolo rimossi dall'area di intervento (All. 18 e All. 19);

TENUTO CONTO del report fotografico allegato alle attività sopra indicate in cui alla fine si può notare l'area di cantiere successiva alla rimozione rifiuti (All. 20);

DATO ATTO CHE per l'ex discarica Acquaro, loc. Carrà (VV):

- i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti, sono stati messi in atto interventi dissuasivi per evitare ulteriori fenomeni di abbandono incontrollato di rifiuti, ed è presente una recinzione perimetrale lungo il perimetro dell'area di ex discarica utile ad impedire l'accesso;
- ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi;
- iii) In base ai risultati delle indagini, il sito risulta non contaminato ed è già ricoperto da sovrastante terreno limo-argilloso con spessore di circa 1 metro, inoltre sono state completate le attività di rimozione rifiuti superficiali.

VALUTATO CHE alla luce di quanto sopra e, in particolare, poiché il sito non ha evidenziato superamento delle soglie di contaminazione nel terreno e nelle acque di falda a valle della ex discarica quindi non è contaminato né da sorgente primaria che secondaria, considerato che è stata ultimata la rimozione dei rifiuti superficiali soprasuolo come risulta dal verbale sullo stato

di attuazione delle attività di cantiere, si attesta che il sito non costituisce rischio per la salute dell'uomo e per l'ambiente;

DETERMINO

la chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d. lgs. 152/2006

IL COMMISSARIO
(Gen. B. CC Giuseppe Vadala)



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI
ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL
TERRITORIO NAZIONALE

DETERMINA N. 153

Roma, 02/12/2019

OGGETTO: SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA RSU IN LOCALITÀ ARIA, NEL COMUNE DI SELLIA (CZ), SITUATA NELLA REGIONE CALABRIA.

PREMESSO che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Generale B. Giuseppe Vadala dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa di n. 58 discariche e analogamente, con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2017, sono state affidate al medesimo Commissario straordinario ulteriori n.22 discariche tra cui è ricompresa la discarica RSU sita nel Comune di Sellia, loc. Aria (CZ), il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.

CONSIDERATO che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.

CONSIDERATO che la discarica sita nel Comune di Sellia, loc. Aria (CZ) è interessata dalla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffé (2014)D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Greffé (2014)D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffé(2014)D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto "notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13" la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:

i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;

ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi;

iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.

Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo

VISTA

152/2006) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

VISTA

la nota 8/5 – 29 del 08.01.2019 da parte del Commissario Straordinario in cui si comunica che " ...si rende necessario predisporre l'arca nelle condizioni idonee per effettuare le indagini preliminari ambientali... attraverso "... decespugliamento rovi, arbusti ed erbe infestanti con raccolta e trasporto/smaltimento di eventuali materiali di risulta..." (All. 1);

ALLA LUCE DEL

la nota 8/5 – 30 del 14.02.2019 da parte del Commissario Straordinario in cui si convoca un sopralluogo e una riunione tecnica al fine di "...condividere sin da subito le più idonee attività da mettere in atto, per una celere valutazione dello stato dei luoghi e della eventuale presenza di contaminazione." (All. 2);

TENUTO CONTO
TENUTO CONTO

sopralluogo effettuato in data 18.02.2019 presso il sito in località Aria, da parte di personale dell'Ufficio del Commissario Straordinario, della Regione Calabria, del Comune di Sellia, del Dipartimento Arpacal di Catanzaro, della società Sogesid spa, da cui è emerso che più che di una discarica, si tratta di un sito oggetto di abbandono incontrollato da parte di ignoti di rifiuti solidi urbani o ad essi assimilabili, depositati, nel tempo;

VISTO

che il sito è una piccola area con un'estensione di circa 87 metri quadrati; che dalla riunione tecnico operativa del 02.04.2019, ai fini dell'espunzione del sito dalla procedura di infrazione comunitaria, è emersa la necessità, propedeuticamente all'intervento di rimozione dei rifiuti, di eseguire indagini preliminari di caratterizzazione ambientale nell'area in cui insistono suddetti rifiuti urbani, assimilati agli urbani e speciali abbandonati incontrollatamente, volte ad accertare sul suolo superficiale eventuali superamenti delle CSC previste dalla Tab.1 col. A del D. Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii;

VISTO

il progetto di Intervento di rimozione dei rifiuti, in particolare l'elaborato "ED 01 Relazione Illustrativa" redatto da Sogesid spa (All. 3); il parere Arpacal con protocollo n. 21387 del 03.05.2019, in cui si sottolinea che "...Dall'esame del documento fornito dalla Sogesid si evince, brevemente, che gli interventi di ripristino del sito riguardano:

- esecuzione di indagini preliminari ambientali, costituite da n. 3 campioni di suolo superficiale rappresentativi del livello 0 - 1,00 m. da p.c., di cui n.1 campione di bianco; in base al documento presentato, il sito è localizzato in terreni cristallini caratterizzati dall'assenza di acquiferi superficiali produttivi, le indagini preliminari ambientali programmate saranno eseguite solo sulla matrice ambientale terreno.
- rimozione dei rifiuti, prediligendo le operazioni di cernita manuale, raccolta selettiva per categorie merceologiche, trasporto e conferimento presso impianti o consorzi all'uso destinati;
- esecuzione di indagini su un massimo di n. 6 campioni di suolo superficiale (top soil) da prelevare sul terreno immediatamente sottostante i rifiuti rimossi, per la verifica della conformità alle CSC;
- validazione delle analisi chimiche da parte dell'Ente di Controllo.

VISTO

Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole agli interventi proposti..."(All. 4); il verbale della conferenza di servizi del 07.05.2019 in cui si acquisiscono i pareri favorevoli degli enti coinvolti e dove "...I partecipanti alla conferenza dei servizi, visti gli elaborati prodotti e sentiti i progettisti approvano il Piano operativo